



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE

Prot. _____

Autorizz. n. P18/2021
P.E. 2021/0271

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi della semplificazione procedurale di cui all'art. 11 del D.P.R. 31/2017)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che in data 03/11/2021 col prot. n. 20406, nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., di cui alla pratica SUAP 1288/2021/SUAP/UPP – pratica SUE 2021/0275, e successiva documentazione integrativa assunta agli atti in data 21/12/2021 col prot. n. 23781 e in data 10/02/2022 col prot. n. 2437 del 11/02/2022 è stata presentata richiesta di autorizzazione paesaggistica n.P18/2021 dalla ditta ITAL.PREF. SRL, con sede legale a Bannone di Traversetolo, Via Martini n.3, P.iva 02221880350, per realizzazione di area cortilizia a servizio di attività produttiva esistente e relative opere di sistemazione della suddetta area, da realizzarsi a Bannone di Traversetolo, in Via Martini n. 3 su area catastalmente identificata al Catasto Terreni al foglio 8 mappalo 186, 189;

Premesso e preso atto che, per quanto attiene l'inquadramento territoriale, l'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. comma 1 lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i;

Preso atto che, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, l'immobile oggetto di intervento, in forza della variante urbanistica ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/05/2022 avente ad oggetto "*Procedimento Unico ex art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 presentato dalla Ditta ITAL.PREF. SRL per la realizzazione di un'area cortilizia a servizio di attività produttiva esistente in Bannone di Traversetolo, Via Martini, in variante alla pianificazione urbanistica. Ratifica*", ricade:

- nel Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) vigente, ratificata con la DCC sopra menzionata:
 - nel territorio urbanizzato tra gli "Ambiti specializzati per attività produttive – Ambiti specializzati per attività produttive consolidati di rilievo comunale - APC" (art. 8.1 delle relative N.A.);
 - per quanto attiene alla tutela degli elementi naturali e paesaggistici, come indicati nel Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) nel "Sistema collinare-montano" (art. 10.1 delle relative N.A.), nell' "Unità di paesaggio – Collina di Torrechiara" (art.10.12 delle relative N.A.) e, tra i Beni Paesaggistici, all'interno della "Fascia di



tutela di 150m delle acque pubbliche” (art. 10.9 bis delle relative N.A.) e tra i “Tessuti urbanizzati di impianto recente”;

- per quanto attiene alla tutela delle risorse idriche, nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 10.19) – “Vulnerabilità a sensibilità elevata” e tra i “Tessuti urbanizzati di impianto recente”;
- per quanto attiene alla tutela degli elementi storici e archeologici tra i “Tessuti urbanizzati di impianto recente”;
- per quanto riguarda le fasce di rispetto e tutela nel “territorio urbanizzato” e tra gli “Ambiti specializzati per attività produttive esistenti”;
- nel Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) vigente – ratificata con la DCC sopra menzionata:
 - in Territorio urbanizzato tra le “Dotazioni ecologiche e ambientali (DTE) – “Aree a verde con funzione ecologica e/o di arredo” (art. 6.1 delle relative N.A.);

Dato atto che i lavori prevedono:

- realizzazione di un’area cortilizia a servizio di fabbricato produttivo previa realizzazione di operazioni di sbancamento strettamente necessarie a rendere idonea l’area, inghiaia mento e realizzazione di pavimentazione del piazzale. L’intervento prevede, altresì, la realizzazione di recinzione con fittoni in ferro e metallica plastica verde lungo il confine di proprietà, oltre che la realizzazione di un bacino di accumulo non fruibile per laminazione delle acque di raccolta del piazzale. Sono previsti inoltre interventi di piantumazione di essenze arboree (tiglio, carpino, acero e siepe con carpini) al fine di mitigare l’impatto dell’opera che non prevedendo la realizzazione di alcuna tipo di manufatto in elevazione, ma la sola modifica del terreno attuale, di per sé ha già un impatto visivo pressoché contenuto;

Dato atto, inoltre, che l’intervento è riconducibile alla voce B.18 e B.21 dell'Allegato B del DPR 31/2017;

Considerato che l’intervento proposto non modifica in maniera sostanziale lo stato dei luoghi in riferimento ai valori di tutela riconosciuti dal vincolo paesaggistico presente e non va a turbare la percezione attuale del paesaggio, ma si ritiene che lo stesso sia sufficientemente in armonia con l’attuale configurazione del paesaggio e pensato nel rispetto delle peculiarità dello stesso e del vincolo paesaggistico che vi grava;

Visti gli allegati tecnici riguardanti l’intervento edilizio citato, con particolare riferimento a:

- lo schema di istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata, presentata secondo il modello di cui all'allegato C del DPR 31/2017;
- la relazione paesaggistica semplificata redatta secondo lo schema di cui all'allegato D del DPR 31/2017, nella quale vengono adeguatamente evidenziati: i contenuti percettivi della disciplina di tutela vigente nell'area, lo stato attuale dell'area interessata, la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso, la compatibilità del progetto ai valori paesaggistici, le eventuali misure di inserimento paesaggistico;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Edilizia Privata in data 24/06/2022 limitatamente alla conformità urbanistico–edilizia delle opere oggetto di intervento agli strumenti urbanistici ed edilizi in vigore nel Comune di Traversetolo, nonché alla pianificazione sovraordinata così come previsto dall’art. 9 comma 4, dell’Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia Romagna e le associazioni delle Autonomie Locali;

Dato atto che nei termini previsti dall'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza non ha emesso il proprio parere di competenza, si procede ai sensi dell'art. 146 comma 9 del medesimo Decreto.

Valutato che:

- alla luce degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sopra richiamati, l'intervento da realizzare è da considerarsi ammissibile sotto il profilo urbanistico – territoriale poiché le previsioni contenute negli strumenti urbanistici non presentano elementi di contrasto con la realizzazione di tale intervento;
- per quanto concerne la conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e sovraordinata sopra richiamati, l'intervento in questione risulta conforme ad essi;
- l'intervento proposto sia da considerarsi sicuramente compatibile con lo stato dei luoghi, e che lo stesso si inserisca armonicamente nel contesto paesaggistico ambientale che caratterizza l'area in oggetto;

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che l'intervento da realizzare, sia per tipologia, sia per dimensioni, sia per proporzioni, sia per entità, che per materiali e cromie, rispetti i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo nonché le finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e che pertanto sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, a favore della Ditta ITAL.PREF. SRL, con sede legale a Bannone di Traversetolo, Via Martini n.3, P.iva 02221880350, per realizzazione di area cortilizia a servizio di attività produttiva esistente e relative opere di sistemazione della suddetta area, da realizzarsi a Bannone di Traversetolo, in Via Martini n. 3 su area catastalmente identificata al Catasto Terreni al foglio 8 mappalo 186, 189.

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.;

Visto l'Accordo in materia paesaggistica sottoscritto in data 09.10.2003 tra la Regione Emilia Romagna, le Associazioni delle Autonomie locali dell'Emilia Romagna e il Ministero per i beni e le Attività Culturali (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25.11.2002, n.31);

Visto il D.P.R. 13.02.2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

Vista la L.R. 01.08.1978, n.26 di sub-delega ai Comuni delle competenze in materia ambientale e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 e s.m.i. e la L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

Vista la nota della Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna prot. 297808 del 31/12/2009;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;

Visto il Piano Strutturale Comunale approvato - Variante 2018, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2018;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato - Variante 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 04/11/2019 e la Variante 2020, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 05/11/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/05/2022 avente ad oggetto: *“Procedimento Unico ex art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 presentato dalla Ditta ITAL.PREF. SRL per la realizzazione di un'area cortilizia a servizio di attività produttiva esistente in Bannone di Traversetolo, Via Martini, in variante alla pianificazione urbanistica. Ratifica.”*

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 08/01/2018 del Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Traversetolo riguardante la definizione della responsabilità del procedimento istruttorio in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come stabilito dal D.lgs. 42/2004 e il Decreto Sindacale n. 27 del 31/12/2021 avente ad oggetto "Nomina Responsabili delle strutture organizzativa di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 04/12/2020 – Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022”;

con il presente atto

AUTORIZZA

per la sola matrice paesaggistica, secondo quanto disposto dall'articolo 146 del D.Lgs 42/2004 e dall'art. 11 del D.P.R. n.31/2017 (procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica), la Ditta ITAL.PREF. SRL, con sede legale a Bannone di Traversetolo, Via Martini n.3, P.iva 02221880350, ad eseguire i lavori di realizzazione di area cortilizia e relative opere di sistemazione della suddetta area a servizio di attività produttiva esistente, da realizzarsi a Bannone di Traversetolo, in Via Martini n. 3 su area catastalmente identificata al Catasto Terreni al foglio 8 mappalo 186, 189.

Traversetolo, 24/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMBIENTE

Arch. Matteo Piovani

(firmato digitalmente)

AVVERTENZE

La presente autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al corrispondente titolo abilitativo edilizio o edilizio legittimante l'intervento stesso.

La stessa autorizzazione non sostituisce in nessun modo il titolo abilitativo edilizio che il titolare è comunque tenuto a richiedere/comunicare per l'esecuzione materiale delle opere autorizzate dal punto di vista paesaggistico/ambientale.

La presente autorizzazione diventa immediatamente efficace a decorrere dal suo rilascio e viene trasmessa alla competente Soprintendenza ed alla Regione Emilia-Romagna.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali modifiche dei lavori autorizzati dovranno essere preventivamente autorizzati mediante rilascio di nuova Autorizzazione Paesaggistica.